

SENTENZA N. 8332

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17181/2011 promossa da:

**SOCIETA'SNC**

attrice

contro

**BANCA SPA-**

convenuta

CONCLUSIONI

### **Per l'attrice:**

1. accertare e dichiarare la nullità dei contratti di cui è causa, tutti nessuno escluso, in strumenti finanziari derivati: "currency option" e "forward fr transaction", ossia rimodulazioni dei contratti di swap, recanti la sottoscrizione dalla Pro System società in accomandita semplice di **SOCIETA'SNC**, con la **BANCA SPA.**, sottoscrizione della quale è stata disconosciuta l'autenticità per i motivi esposti in narrativa da aversi qui per integralmente trascritti e riportati;
2. per l'effetto condannare la **BANCA SPA** alla restituzione in favore **SOCIETA'SNC** di quanto versato in esecuzione de i menzionati contratti, ossia C 623-943,19 0 di quella diversa somma che risulterà nel corso dell'istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione dal di del dovuto al saldo; in subordine
3. accertare e dichiarare l'annullamento dei contratti di strumenti finanziari derivati: "currency option" e "forward .ft transaction ossia rimodulazioni dei contratti di swap, recanti la sottoscrizione dalla **SOCIETA'SNC.**, con la **BANCA SPA** per i motivi esposti in narrativa da aversi qui per integralmente trascritti e riportati ex art. 1427 e 1439 c.c; in ogni caso accertare e dichiarare la risoluzione degli stessi ex art. 1463, stante il grave inadempimento dell'Istituto convenuto, come specificato in narrativa;
5. per l'effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti 3 e Mo 4 condannare la **BANCA SPA** -al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla **SOCIETA'SNC** in conseguenza dei fatti specificati in narrativa, pari ad E 623-943,19, in quella diversa somma che • risulterà nel corso dell'istruttoria o dell'istruttoria ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali rivalutazione dal di del dovuto al saldo;
6. accertare e dichiarare le responsabilità, tutte, precontrattuali, contrattuali ed extracontrattuali in capo alle convenute per i fatti di cui è causa e per l'effetto condannarli a

risarcire ogni conseguente danno patrimoniale e non patrimoniale di qualsivoglia genere e natura patito e patendo; danni da liquidarsi in 623943.19 ed in difetto di prova totale o parziale sul loro ammontare in via equitativa pari ad € 623.943,19 o in quella diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della spettanza al saldo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con clausola come per legge.

## **Per la convenuta:**

In via preliminare

- > dichiarare, per i motivi esposti in atti, la propria incompetenza a decidere la controversia promossa SOCIETA'SNC dichiarando la competenza del Tribunale di Roma;
- > prendere atto che BANCA SPA, intende avvalersi dei seguenti documenti prodotti in originale e insta sin d'ora per la loro verifica in caso di disconoscimento degli stessi: (doc. 1) dichiarazione di operatore qualificato del 21.6.2001 e (doc. 2) originale del contratto quadro con le norme relative alle operazioni di currency option e forward ft. transactio "Ira Credito italiano e operatori qualificati" sottoscritto in data 21.6.2001;

## **Nel merito:**

dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove formulate da parte attrice nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. e respinga nel miglior modo — anche per il decorso dei termini di prescrizione — così come precisato in atti le domande tutte proposte da SOCIETA'SNC assolvendo la predetta Banca da ogni avversaria pretesa;

in via subordinata: nell'ipotesi in cui sia dichiarata la nullità dei contratti contestati in causa per la mancanza di sottoscrizione riferibile alla Società ricorrente, condannarsi la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire la Banca resistente in relazione alle conseguenze dalla stessa subite a causa della eccepita nullità, danni che vengono quantificati nell'ammontare delle somme addebitate in esecuzione dei contratti impugnati al netto delle somme accreditate, o nella diversa somma ritenuta congrua;

in via parimenti subordinata e in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie: condanni l'attrice a restituire ad BANCA SPA tutte le somme accreditate sul conto corrente a titolo di flussi periodici, accrediti per estinzione anticipata e c.d. up-front, oltre a quanto percepito da parte ricorrente in esecuzione dei contratti per cui è causa, come documentalmente provato dalle contabili di accredito prodotte sub docc. 37a, 37 b, 37c, 37d e 37e, nella misura che riterrà provata in corso di causa, eventualmente disponendo la compensazione tra l'importo affermato come dovuto dalla Banca a SOCIETÀ SNC e la somma dovuta da SOCIETA'SNC alla Banca in accoglimento della domanda qui formulata;

## **In via istruttoria:**

ammetta i seguenti capitoli di prova, indicando come testimoni il Sig. R. Z. e il Sig. M. G, domiciliati per la carica presso BANCA SPA filiale di Legnano, via (OMISSIS):

- 1) Vero che la sottoscrizione, in data 21.6.2001, del Contratto Normativo denominato "norme relative alle operazioni di currency option e forward fir transactio tra BANCA SPA e operatori qualificati" (prodotto sub doc. 1); della dichiarazione di operatore qualificato (prodotto sub doc. 2) e del contratto "Dual Forward" (prodotto sub doc. 3) 6 stata preceduta da informativa in merito alla natura, alla funzione ai rischi dei derivati; contenere il rischio di oscillazione del valore della moneta estera rispetto all'Euro relazione all'attività commerciale svolta;

- 3) Vero che la sottoscrizione, in data 13.12.2001, dei contratti "KO- Kt forward" e "KO forward" (prodotti sub docc. 5 e 6) è stata preceduta da informativa in merito alla loro struttura e al loro funzionamento, anche mediante la stesura di appunti esplicativi che venivano sottoscritti dal socio accomandante (prodotti sub doc. .4) e che si rammostrano;
- 4) Vero che la sottoscrizione, in data 28.2.2002, dei contratti "KO- la forward outperforming" e "KO .forward" (prodotti sub docc. 8 e 9) è stata preceduta da informativa in merito alla loro struttura e finalità anche mediante la stesura di schematici appunti atti ad agevolarne la comprensione e sottoscritti dal socio accomandante (prodotti sub doc. 10) che si rammostrano;
- 5) Vero che la sottoscrizione, in data 8 agosto 2002, del contratto "KI- forward outperforming" (prodotto sub doc. 11) fu preceduta da informativa rispetto alla sua funzione e struttura, spiegate mediante la stesura degli appunti sottoscritti dalla Sig. Carnevali (prodotti sub doc. 12) che si rammostrano;
- 6) Vero che la sottoscrizione, in data 14 gennaio 2003, dei contratti "KO-KI forward outperforming" e "KO-KI forward outperfOrming" (prodotti sub docc. 13 e 14) fu preceduta dalle spiegazioni del gestore in merito alla loro funzione e struttura, anche mediante la stesura degli appunti sottoscritti dalla Sig. Carnevali (prodotti sub doc. 15) che si rammostrano;
- 7) Vero che la sottoscrizione, in data 14 gennaio 2003, del contratto "Kt participating forward" (prodotto sub doe. 16) fu preceduta dall'informativa relativa alla natura e alla funzione del medesimo contratto;
- 8) Vero che la sottoscrizione, in data 7 gennaio 2003, del contratto 3D forward plus (prodotto sub doe 17) fu. preceduta da informativa in merito alla struttura del medesimo, corredata dalla stesura di appunti che venivano sottoscritti dalla Sig.ra C (prodotti sub doc. 18) che si rammostrano;
- 9) Vero che la sottoscrizione, in data 10 luglio 2003, dei contratti "KO Kt forward outperforming", "KI ,forward outperforming" e "3D participating forward" ("prodotti sub docc. 19, 20 e 22) fu preceduta dalle spiegazioni del gestore relative alla loro funzione e struttura, anche mediante la stesura degli appunti relativi al "KT forward outperforming" sottoscritti dalla Sig. Carnevali (prodotti sub doe. 21) che si rammostrano;
- 10) Vero che la sottoscrizione, in data 27 gennaio 2004, dei due contratti denominati "KI forward" (prodotti sub docc. 23 e 24) fu preceduta dalle spiegazioni del gestore relative alla loro finzione e struttura ed ai rischi sottesi ai derivati;
- 11) Vero che la sottoscrizione, in data 18 giugno 2004, del "contratto KO-kt forward" e, in pari data, della modifica del "contratto KI forward outperforming" del 10.7.2003 (prodotti sub docc. 26 e 27) furono precedute da informativa sulla struttura del nuovo contratto nonché sulla ristrutturazione del contratto già in essere, e che le relative spiegazioni venivano redatte per iscritto e trasmesse anche via fax (prodotto sub doe. 28) il cui frontespizio si rammostra;
- 12) Vero che la sottoscrizione, in data 3 febbraio 2005, dei contratti "contratto K1 forward" con scadenza al 27.7.2006, il "contratto KI forward" con scadenza al 28.3.2007, il "currency option: cali europea" con scadenza al 27.7.2006 e "currency option. cali europea" con scadenza al 28.3.2007 (prodotti sub docc. 29-32) è stata preceduta da specifica informativa in merito alla funzione e alla struttura di questi contratti e sui rischi ad essi sottesi;

13) Vero che la sottoscrizione, in data 3 febbraio 2005, della modifica dei due contratti "KI forward" stipulati in data 27.1.2004 fu preceduta dalle spiegazioni del gestore in merito alle caratteristiche dell'operazione;

14) Vero che la sottoscrizione, in data 24 giugno 2005 del "contratto KI forward" della "currency option: cali europea" (prodotti sub docc. 34 e 35) nonché della modifica del "contratto KO-KI forward" del 18.06.2004 (prodotta sub doc. 36) furono precedute dalle spiegazioni del gestore in merito alla struttura dei contratti e alle caratteristiche della rimodulazione.

15) Vero che i soci della SOCIETA'SNC avevano manifestato di avere interesse alla stipulazione dei derivati su cambi poiché l'attività svolta dalla società era prettamente dedicata all'acquisto di materiale sintetico - per la quasi totalità dall'estero - a mezzo di commesse da regolare in dollari americani.

In ogni caso:

- con vittoria di spese diritti e onorari di causa sentenza e successive occorrenze oltre IVA e oneri previdenziali.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. SOCIETA'SNC instaurava il presente giudizio nei confronti di BANCA SPA, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla stipula di contratti in derivati.

La ricorrente in particolare esponeva:

- che operava nel settore dell'import export e, pertanto, era legata a rapporti di debito e credito espressi in valuta statunitense;
- che per tali ragioni funzionari della banca convenuta proponevano alla ricorrente la stipula di contratti in derivati al fine di preservare la cliente dai rischi discendenti dalle oscillazioni dei rapporti di cambio tra le valute;
- che la stipula di tali contratti portava a perdite a carico della ricorrente per complessivi euro 623.943,22;
- che per dare corso all'operatività di tali contratti la banca erogava alla ricorrente un fido che nel tempo raggiungeva l'importo di euro 600.000,00;
- che tali contratti venivano perfezionati in assenza di debita informativa ad opera dell'intermediario finanziario;
- che, inoltre, la ricorrente non aveva stipulato alcun contratto quadro;
- che, infatti, la sottoscrizione ivi apposta sulla copia trasmessa dalla banca su richiesta della cliente non risultava alla stessa riconducibile;
- che, pertanto, la ricorrente si riservava di disconoscere formalmente tale sottoscrizione, così come quelle apposte sui singoli contratti, qualora i documenti contrattuali fossero stati prodotti dalla controparte;
- che i contratti in questione difettavano della funzione di copertura, assumendo invece una causa meramente speculativa;
- che la dichiarazione di operatore qualificato resa ex ad. 31 Reg. CON.SOB 11522/1988 era inefficace, essendo stata resa senza che ne fossero spiegate le conseguenze.

Si costituiva ritualmente in giudizio BANCA SPA, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in via preliminare, chiedendo la conversione del rito; nel merito, premessa l'eccezione di incompetenza territoriale e quella di prescrizione, la banca rilevava come la ricorrente avesse stipulato ben 22 contratti in rimodulazione, al fine di adeguare la copertura alle mutate condizioni di cambio fra le valute, il tutto senza che mai fosse stata sollevata contestazione alcuna; che, inoltre, la ricorrente aveva conseguito i finanziamenti collegati all'operatività nei derivati, ancora una volta senza muovere obiezione alcuna; che solo ora la convenuta eccepiva di non avere sottoscritto non solo il contratto quadro, ma anche i singoli contratti successivi, che la ricorrente chiedeva la risoluzione dei contratti, che tuttavia erano già stati risolti per mutuo consenso; che nessuna circostanza era stata addotta e provata dalla ricorrente al fine di dimostrare l'inefficacia della dichiarazione autoreferenziale resa di operatore qualificato.

Il giudice disponeva la conversazione del rito ex art. 702 ter cpc e assegnati i termini istruttori, rinviava quindi all'udienza del 27.3.2014 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera di entrambe le parti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Preliminarmente, tuttavia, va respinta l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta, considerato come, sebbene l'attrice abbia eccepito la nullità del contratto, lo stesso sino alla sua eventuale declaratoria produce i suoi effetti "processuali", ossia vale a giustificare il radicamento della competenza ex art. 20 c.p.c. con riferimento al luogo in cui è sorta l'obbligazione dedotta in giudizio; rilevato come il contratto dedotto e di cui è stata chiesta la declaratoria di nullità risulterebbe essere stato perfezionato in Milano, dovendo le questioni relative alla competenza essere decise sulla base degli atti, deve concludersi come giustificatamente la presente controversia è stata proposta avanti il Tribunale di Milano.

Fatta tale premessa, passando al merito della controversia, l'attrice ha in primo luogo dedotto la nullità di tutti i contratti in derivati stipulati, per il fatto che non sarebbe stato precedentemente perfezionato per iscritto il contratto normativo ex art. 23 TUF; a tal proposito la ricorrente, dopo avere ottenuto in via stragiudiziale una copia di tale contratto, ha obiettato come la finora posta in calce al documento non sarebbe stata a lei ascrivibile, riservandosi quindi di disconoscerla formalmente qualora il documento fosse stato prodotto in corso di causa dalla banca; difesa del tutto identica è stata poi prospettata anche con riferimento alla sottoscrizione della dichiarazione autoreferenziale di investitore qualificato ex art. 31 TUF.

Senonché la BANCA, costituendosi in giudizio, ha prodotto sin con la propria comparsa di risposta gli originali dei documenti disconosciuti, senza che alla prima udienza utile il procuratore di parte attrice provvedesse a sciogliere la riserva, ossia formalizzasse il disconoscimento, secondo quanto previsto a pena di decadenze dall'art. 215 c.p.c.

Se, infatti, la prima udienza del 23.6.2011 può considerarsi come nella sostanza neppure celebrata, avendo i procuratori delle parti aderito all'astensione dalle udienze proclamata da associazione di categoria, alla successiva udienza del 20.10.2011, effettiva prima udienza del processo, non è stato opposto alcun formale disconoscimento, con conseguente produzione dell'effetto di tacito riconoscimento della scrittura previsto dalla norma richiamata.

Il tardivo disconoscimento operato dalla ricorrente con le memorie istruttorie, pertanto, non può assumere valore diretto a privare di efficacia probatoria un documento già riconosciuto ex art. 215 c.p.c.

Per tali ragioni, pertanto, l'asserita nullità dei contratti di currency options stipulati dalle parti per difetto del contratto quadro sottostante non può che non essere condivisa.

Né conclusioni differenti potrebbero essere assunte per il fatto che il contratto prodotto in giudizio risulti sottoscritto dalla sola attrice; a prescindere dalla circostanza che tale difesa è stata prospettata solo in corso di causa, senza avere formato oggetto di tempestiva contestazione, in proposito è comunque sufficiente ricordare come il requisito formale in materia imposto dal Testo Unico Finanziario si sottragga all'inquadramento nell'ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (ossia forma scritta ad substantiam e ad probationem), trovando la sua origine nella normativa comunitaria e collocandosi nell'alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi di nullità, eccipibile solo dalla parte destinataria della protezione.

La ratio di tale disciplina, quindi, è quella di assicurare protezione alla parte contrattuale ritenuta aprioristicamente meritevole di tutela, in quanto considerata sul piano negoziale più debole, ritenendosi assicurata detta protezione per il solo fatto che il regolamento contrattuale sia trasfuso in un documento, in modo di assicurare al cliente della banca la possibilità di conoscere e consultare in ogni momento le condizioni negoziali pattuite, per definizione complesse a ragione del tecnicismo del rapporto bancario.

La produzione in giudizio, pertanto, del contratto quadro regolarmente sottoscritto dal correntista vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore, privando di fondamento l'eccezione di nullità sollevata dalla ricorrente.

Dovendosi estendere le conclusioni sopra riportate anche alla riserva di disconoscimento riguardante la dichiarazione ex art. 31 reg. CONSOB, in ogni caso l'attrice ne ha contestato la validità, asserendo di averla resa nell'inconsapevolezza degli effetti con la conseguenza che non sarebbero state operanti nel caso di specie le attenuazioni agli obblighi informativi e di "protezione" imposti a carico dell'intermediario in base alla normativa primaria (il TUF) e alla sua specificazione in forza del Regolamento CONSOB 11522/1998 vigente all'epoca del perfezionamento del contratto in derivati oggetto di causa.

Orbene, l'art.31 al n.2 dispone testualmente: *"Per operatori qualificati si intendono ...ogni società o una persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal*

*legale rappresentante*"; fermo restando il principio giurisprudenziale ormai ampiamente consolidatosi con riferimento alle dichiarazioni in esame (Cass. n.11138/09), ossia nel senso che le stesse non assumano una valenza confessoria, ma comportino e implicino solo una sorta di inversione dell'onere probatorio diretto a dimostrare il contrario di quanto dichiarato, ossia comportano per il dichiarante che intenda dimostrare la non corrispondenza alla realtà di quanto affermato la necessità di fornire elementi probatori e indiziari idonei a superare il principio di prova di segno contrario rappresentato dalla dichiarazione da egli resa, il tutto con la dimostrazione ulteriore della consapevolezza in capo all'intermediario finanziario delle circostanze atte a far ritenere che quanto dichiarato non rispondeva alla realtà; va rilevato come nel caso di specie l'attrice si sia limitata ad effettuare in termini apodittici come ella non fosse degli effetti derivanti dalla dichiarazione e che la banca ben era a conoscenza della non riconducibilità della SOCIETA' SNC nel novero degli operatori qualificati.

Senonché a sostegno di tale difesa l'attrice ha dedotto solo che la legale rappresentante della società sarebbe stata un'insegnante in pensione, circostanza che di per sé avrebbe dovuto, nell'intendimento della difesa della ricorrente, portare la banca ad escludere la sussistenza dei requisiti dichiarati.

La tesi non può essere condivisa, considerato non solo come il titolo di studio o l'attività professionale in precedenza esercitata non valgono certo ad affermare, ma neanche ad escludere sic et simpliciter, il possesso in capo a un soggetto dei requisiti di esperienza e conoscenza dichiarati; ma anche in considerazione del fatto che lo stesso campo di attività commerciale internazionale proprio dell'attrice, oltre a costituire giustificazione causale sottostante dei derivati perfezionati, giustifica e si pone in termini di coerenza intrinseca astratta con la dichiarazione autoreferenziale resa, escludendo la configurabilità in capo alla controparte contrattuale di una consapevolezza dell'insussistenza dei requisiti dichiarati.

Operando, pertanto, la qualifica di operatore qualificato in capo all'attrice, deve concludersi per l'attenuazione degli obblighi informativi in capo alla convenuta.

Tale considerazione si accompagna e si aggiunge alla assoluta genericità con la quale l'attrice ha eccepito l'inadempimento sul punto ascrivibile all'intermediario finanziario, non avendo mai specificato in termini di concretezza sotto quale aspetto sarebbero stati violati gli obblighi contrattuali della convenuta.

Rilevata, infine, l'assoluta genericità delle ulteriori difese articolate in ordine al difetto di sottoscrizione dei singoli contratti in derivati o al fatto che una parte di essi sarebbero stati sottoscritti dal socio accomandante e non dall'accomandatario (l'attrice, infatti, non indica neppure quali sarebbero i contratti effetti da tale vizio) non può che rilevarsi il dato oggettivo derivante dal fatto che la ricorrente abbia dato esecuzione a tutti e 22 i contratti conclusi, articolatisi nell'arco di cinque anni (dal 2001 al 2006), non solo senza sollevare contestazione alcuna, ma contabilizzando gli effetti e i flussi di cassa discesi e in tal modo dando luogo a un comportamento in evidente e insanabile contrapposizione con la pretesa di non riconoscere oggi almeno una parte (ma non si dice quale) di tali rapporti.

Del tutto priva di sostegno già sul piano probatorio è rimasta la censura di nullità dei contratti stipulati, per il fatto che gli stessi sarebbero stati perfezionati non attraverso promotori finanziari "fuori sede", ossia presso gli uffici dell'attrice e non presso gli sportelli della banca.

Per ultimo, la genericità della contestazione preclude il suo stesso esame con riferimento alla doglianza in relazione al difetto di causa in concreto che avrebbe caratterizzato i contratti in derivati stipulati, dal momento che gli stessi, a detta dell'attrice, non avrebbero perseguito una finalità di copertura dai rischi di oscillazione dei tassi di cambio delle valute, ma avrebbero assunto una portata speculativa.

In proposito, infatti, a fronte della portata apodittica del ragionamento difensivo sopra riassunto, è sufficiente ricordare come una eventuale finalità speculativa non privi in alcun modo il contratto in derivati di una causa lecita.

Con tali contratti, infatti, il cliente e la banca si impegnano ciascuno a pagare all'altro, a scadenze periodiche definite, un importo calcolato applicando dati parametri (diversamente prestabiliti per ciascun contraente) a un medesimo valore di base (c.d. nozionale); a ciascuna scadenza i due importi si compensano e ne deriverà un differenziale a carico dell'uno, e correlativamente a favore dell'altro, o viceversa.

Nei contratti in derivati la causa deve quindi individuarsi nell'alea accettata dalle parti in relazione allo scambio di due rischi connessi, che, assunti dai due contraenti, derivano dalla vicendevole entità degli importi che matureranno a carico di ciascuno, e quindi dei differenziali che potranno risultare a carico o a favore di ciascuno (ciascuno assume il rischio che il proprio parametro vari in termini a sé sfavorevoli, e favorevoli alla controparte, che quindi risulti a suo carico il differenziale, e non a suo favore)

La componente aleatoria è quindi intrinseca alla natura del derivato, che può ritenersi una "scommessa" legalmente autorizzata a fronte di un interesse meritevole di disciplina, tanto che all'art.23 TUF si dice (al comma 5) che "agli strumenti finanziari derivati... non si applica l'art.1933 del codice civile (norma secondo cui non compete azione per pagamento di giuoco o scommessa, anche se ...non proibiti)"; il richiamo all'art.1933 c.c., sia pure al fine della sua non operatività, conforta circa la natura aleatoria (in termini di scommessa) ascrivibile a tali contratti, dovendosi ulteriormente precisare come tale componente aleatoria debba ritenersi caratterizzare parimenti sia il derivato di copertura, sia il derivato speculativo, tipologie entrambe contemplate nell'ordinamento finanziario all'art.28 n.3 Delib. Consob 11522/98, infatti, si parla di "operazioni in strumenti derivati" disposte per finalità diverse da quelle di copertura "(per le operazioni speculative è previsto l'obbligo dell'intermediario di informare l'investitore se la perdita superi una data soglia).

Per le ragioni tutte esposte, in difetto di contestazioni maggiormente specifiche, deve concludersi come le domande proposte dalla ricorrente non possano trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 17.250,00, oltre c.p.c, di cui euro 2.250,00 per rimborso spese generali.



P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- rigetta le domande proposte da **SOCIETA'SNC** nei confronti di **BANCA SPA**
- condanna l'attrice a rifondere la convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 17.250,00, oltre c.p.a. di cui euro 2.250,00 per rimborso spese generali.

Così è deciso un milano il 23 giugno 2014

Giudice dott. Francesco Ferrari

*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*